Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 05/10/2021

FATTO

Parte ricorrente riferisce di essere titolare di 1 BFP, emesso in data 14/01/1987 e riscosso in data 05/01/2018.
Lamenta che gli interessi corrisposti dall'intermediario al momento del rimborso non risultano conformi a quanto indicato in origine sul retro del titolo.
In particolare, sostiene di avere diritto, per il periodo dal 21° al 30° anno, al riconoscimento dei rendimenti indicati sul retro del buono, atteso che con il timbro apposto ivi dall'intermediario, sono stati modificati i rendimenti fino al 20° anno, mentre non risultano modificate le condizioni quanto al periodo successivo.
Insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario, nella fase prodromica al ricorso, richiamato l'orientamento dell'ABF consolidatosi in materia, chiede a quest'ultimo di accertare il proprio diritto al rimborso degli ulteriori interessi, quantificati in € 32.010,09, oltre le spese legali.
Costituitosi, l'intermediario eccepisce in via pregiudiziale:
- che la domanda sarebbe irricevibile in quanto relativa a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009 ovvero avente ad oggetto i rendimenti stabiliti al momento della sottoscrizione dei buoni, avvenuta in epoca anteriore, dunque, al limite della competenza temporale.
- il ricorso sarebbe, altresì, irricevibile in quanto non rientrante nella competenza per materia dell'Arbitro. I BFP sono prodotti finanziari collocati dalla resistente per conto dell'emittente, secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale e,

pertanto, in ordine agli stessi non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario (ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.lgs n. 58/1998 T.U.F.)
Nel merito si esprime nei seguenti termini:
- il ricorso ha ad oggetto un buono serie "Q".
- il titolo è stato regolarmente emesso e sottoscritto utilizzando il modulo cartaceo della serie "P", così come stabilito dal D.M. del 13/06/1986, che ne prevede l'utilizzo purché su di esso siano apposti due timbri:
  - sul fronte, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie (serie Q/P);
  - sul retro, il timbro dei nuovi tassi di interesse fissati dal suddetto Decreto Ministeriale per la serie "Q", non disponendo, lo stesso, alcunché circa l'obbligo di riportare (anche) gli "importi" degli interessi da corrispondere al sottoscrittore.
- Sottolinea che nel caso di specie sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del citato D.M., apponendo sul buono i timbri previsti e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto: conseguentemente essendo mutati (come è stato fatto con il timbro) i quattro "tassi" del buono, sono mutati, per effetto, anche gli importi da corrispondere e ciò vale evidentemente ed inevitabilmente anche per l'ultimo decennio.
- Aggiunge che parte ricorrente era senz'altro consapevole di avere sottoscritto buoni di tipo "Q" e dunque era consapevole anche del loro rendimento, visto che i BFP sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Conseguentemente la pubblicazione in G.U. del suddetto D.M. del 13/06/1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni.
- Ipotizza che anche laddove si volesse, per mera ipotesi, aderire alla tesi del ricorrente dell'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P", per il periodo compreso dal 21° anno al 30 dicembre del 30° anno (ovvero il 15% anziché il 12% previsti per la serie "Q"), tale tesi risulterebbe infondata in quanto l'art. 6 del D.M. del 1986 ha stabilito che anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del D.M. 1986, anche, quindi, con riferimento al periodo compreso tra il 21° anno e il 31 dicembre del 30° anno.
- In tal senso l'intermediario cita costante e conforme giurisprudenza di legittimità e di merito.

Ciò dedotto, l'intermediario chiede al Collegio:
- in via preliminare, di dichiarare inammissibile e irricevibile il ricorso;
- nel merito, di rigettare il ricorso.

DIRITTO

La domanda della parte ricorrente è relativa all'accertamento delle corrette condizioni di rimborso del BFP n. 186, sottoscritto in data 14/01/1987.
Ciò posto, si analizzano le questioni pregiudiziali e si rileva quanto segue:
- in riferimento all'incompetenza *ratione temporis*, la contestazione riguardo ai rendimenti dei buoni fruttiferi non ha ad oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati (ex multis, decisione Collegio di Milano n. 478 del 28 gennaio 2014);
- in riferimento all'incompetenza *ratione materiae*, si considera il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi come un contratto riconducibile al tipo codicistico del

deposito bancario; inoltre, in presenza di una variegata e frammentaria normativa speciale disciplinante la materia e in un'ottica di effettività della tutela del cliente, l'Arbitro ha da tempo concluso che le controversie inerenti ai buoni fruttiferi rientrano nella propria competenza in quanto riconducibili alle attività di «bancoposta» ai sensi dell'art. 2 D.P.R.. 14 marzo 2001, n.144 (come rilevato da Coll. Coord. 5673/2013).

- Più di recente l'Arbitro ha anche ritenuto superabili i possibili profili di incompetenza connessi all'applicazione della normativa fiscale sui buoni fruttiferi, trattandosi di decisione afferente non tanto all'an del dovuto bensì correlata alla determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto (Cfr. in tal senso decisione del Collegio di Coordinamento del 6142/2020)

Pertanto, si procede all'analisi nel merito, partendo dall'analisi documentale.

Ebbene, dall'esame del buono emerge la circostanza che il modulo cartaceo utilizzato è quello della serie "P", non più in vigore all'epoca dell'emissione: sul fronte è presente l'indicazione (originaria) della serie "P" e il timbro recante la dicitura serie "Q/P"; sul retro è presente la originaria tabella dei rendimenti espressi in valore assoluto, sulla quale è stato apposto un timbro recante i nuovi saggi di interesse, propri della serie "Q", per il periodo dal 1° al 20° anno.

Il buono è stato incassato dal ricorrente in data 05/01/2018 e risulta liquidata la somma pari a € 33.579,84, come risulta dal timbro apposto sul retro del titolo.

Il ricorrente sostiene di avere diritto dal 21° al 30° anno al pagamento dei rendimenti indicati sul retro dei titoli, chiedendone la corresponsione.

L'intermediario rileva l'applicabilità delle condizioni previste relativamente alla serie "Q" introdotta dal D.M. del 13/06/1986 e sottolinea la conformità del proprio operato al disposto dell'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, il quale non prevedeva che il timbro apposto sul retro del buono, riferisse anche l'importo da corrispondere al sottoscrittore.

Ebbene, l'art. 5 del Decreto Ministeriale del 13/06/1986, con il quale è stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione oggi all'esame (secondo, anche, quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156), impone agli uffici emittenti, laddove vengano utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti, cosa che non è avvenuta, nella fattispecie in esame, con riguardo al periodo di tempo dal 21° al 30° anno.

Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, , sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione, ai sensi dell'art. 1339 c.c., per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale già richiamato.

Tale ultima disposizione opera un bilanciamento ragionevole tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost. n. 26/2020).

Va ricordato, inoltre, l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, dove è stato espresso il seguente principio di diritto: "*Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.*".

Pertanto il Coordinamento ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno,

con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.
In base a costante giurisprudenza del Collegio di Napoli (Cfr. in tal senso la recentissima dec. N. 7681/21) il rendimento riconosciuto in relazione agli ultimi dieci anni nella misura fissa indicata sul titolo non potrebbe tenere conto dell'incidenza della ritenuta fiscale.
Quanto alla refusione delle spese di assistenza difensiva, richieste dalla ricorrente esse non possono che venire determinate in via equitativa in ragione delle caratteristiche del procedimento ABF.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione. Il Collegio dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata in € 200,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO